



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C.S."CARDARELLI - MASSAUA"
Via Strozzi, 11 - 20146 Milano -
Centralino 02.884.41534 - Fax 02.884.41537 - Didattica 02.884.41536
Amministrazione 02.884.41541- Personale 02.884.41535
C.F. 80124050156 - Codice Meccanografico MIIC815005
E-mail : MIIC815005@istruzione.it Web: <http://cardarelli-massaua.gov.it>
Indirizzo Posta certificata: cardarelli-massaua@pec.it

Regolamento contenente criteri per la concessione dei locali scolastici

(Delibera del Consiglio di Istituto nr. 25 del 4 aprile 2013)

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, singoli professionisti, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite.

Art. 2 - Criteri di assegnazione

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D. I. 1/02/2001, n. 44 l'utilizzazione temporanea dei locali in esame, può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto scolastico in relazione ai suoi compiti educativi e formativi.

Va, comunque, precisato che i locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti delle attività o iniziative proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato;
- alla qualità e all'originalità nell'ambito delle attività culturali e/o educative.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art. 3 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti obblighi:

- rispettare i principi contenuti nelle Linee di indirizzo;
- indicare il nominativo del responsabile della gestione e dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o della stessa istituzione scolastica;
- utilizzare i locali con la diligenza richiesta dalla legge e riconsegnarli, al termine dell'uso, in ordine e puliti e comunque in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola;
- riconsegnare, dopo il loro uso, i materiali messi a disposizione nelle stesse condizioni di integrità.

Art. 4 - Responsabilità del concessionario

A norma dell'art. 50 comma 2 del D. I. 1/02/2001, n. 44 il concessionario e/o utilizzatore assume la custodia del bene e ne risponde a tutti gli effetti di legge esentando la scuola e l'ente proprietario da ogni responsabilità per danni a cose o persone connessi all'utilizzo del bene.

Il concessionario sarà responsabile di ogni eventuale danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici, in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo.

Al concessionario può essere richiesta copia della polizza per la responsabilità civile con il proprio istituto assicurativo.

Art. 5 - Divieti particolari

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro, se non previa specifica autorizzazione;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica. Comunque, tale segnalazione non esonera il concessionario dall'assunzione a suo carico di ogni eventuale conseguente responsabilità.

Art. 6 – Modalità di richiesta

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto al Dirigente scolastico con congruo anticipo rispetto alla data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione del terzo richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità, la residenza e il domicilio della persona responsabile, sulla scorta del modello fornito dalla scuola.

Art. 7 – Criteri di accoglimento delle richieste

Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella

fascia oraria indicata. Qualora il riscontro dia esito negativo comunicherà all'interessato il diniego della concessione; in caso di esito positivo ne darà comunicazione al richiedente.

Le richieste di Istituzioni, Associazioni, Enti, Gruppi organizzati e singoli professionisti che hanno già utilizzato i locali scolastici con riscontro positivo da parte della scuola e dell'utenza avranno precedenza rispetto alle altre.

Ai sensi dell'art. 33, comma 3, ultima parte del D. I. n. 44/2001 il Dirigente Scolastico ha il potere di recedere, rinunciare e transigere qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica, senza esser soggetto ad alcun onere.

Art. 8 - Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e richiamerà *per relationem* le *Linee guida* dell'Istituzione scolastica e i punti fondamentali della delibera del Consiglio di Istituto, copia della quale sarà messa a disposizione del terzo richiedente.

Tale provvedimento indicherà le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali e delle attrezzature, nonché specificherà le statuizioni relative alle responsabilità del richiedente per dolo o colpa, sia grave che lieve. Stabilirà altresì le modalità relative al rimborso e/o riparazione di eventuali danni provocati dal terzo concessionario durante l'utilizzo del bene.

La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, sia per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica, che in relazione al mancato rispetto delle clausole contrattuali, comprese quelle che richiamano la delibera del Consiglio di Istituto.

VOTAZIONE: delibera ALL'UNANIMITA'.

Avverso la presente deliberazione, che è immediatamente esecutiva, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Ing. Gabriele Dallavalle

Il Presidente

Dr. Antonino Inveninato